



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Direzione Distrettuale Antimafia

**AVVISO ALL'INDAGATO DELLA CONCLUSIONE
DELLE INDAGINI PRELIMINARI**
art. 415 bis c.p.p.

IL P.M.

visti gli atti del procedimento penale nr.56256/05 r.g.n.r. nei confronti di:

1. **DE SIANO Domenico**, Consigliere Comunale nel Comune di Lacco Ameno ed ex Sindaco dello stesso Comune;
2. **DE SIANO Arcangelo**, Amministratore unico della società "D.M.F. S.p.A.", con sede legale in Lacco Ameno (NA) via Rosario n. 1;
3. **RUMOLO Oscar**, Responsabile Ufficio del Demanio del comune di Lacco Ameno;
4. **VESPOLI William**, Consigliere del Comune di Lacco Ameno (NA) con incarico di collaborazione per la nautica e diporto;
5. **CALISE Ciro**, nato a, consigliere comunale del Comune di Lacco Ameno;
6. **TALIERCIO Berardino**, Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Lacco Ameno;
7. **IANNOTTA Sandro**, Ex Amministratore unico della società Lacco Ameno Servizi S.r.l.;
8. **MONTI Raffaele**, Comandante Polizia Municipale di Lacco Ameno

(NA);

9. **ALOISI Italia**, Responsabile del piano di Valutazione Rischi e autocontrollo della legionellosi c/o Hotel "Villa Svizzera";

10. **PASCALE Giacomo**, Assessore al Demanio del Comune di Lacco Ameno;

11. **IRACE Restituta**, Sindaco pro-tempore del Comune di Lacco Ameno;

12. **DE MARTINO Raffaele**, Titolare della società Grademar S.a.s.;

13. **PATALANO Vincenzo**, detto "Enzo o Professore",

14. **PATALANO Domenico**, Dipendente dell'ufficio Tecnico del Comune di Lacco Ameno;

15. **IANNUZZI Francesco Paolo**, Sindaco del comune di Monte di Procida;

t 6. **IANNUZZI Michele**, Amministratore Unico della società **Sud Petroli S.r.l.** di Iannuzzi Michele con sede in via Domenico Padula n° 121. Iscritta alla C.C. di Napoli al numero REA NA-263229; **deceduto**

17. **FERRARA Francesco**, Amministratore della società "L.M.D. Ferrara s.r.l." (capogruppo ATI) con sede a Napoli alla via Filumena Marturano n° 43 CCIA di Napoli;

18. **CALANDRA Alfredo**, - Amministratore della società "S.G.C. - Società Generale Costruzioni e Impianti s.r.l." (Mandante ATI) con sede in Napoli al viale Colli Aminei n° 465 - pCCIA di Napoli;

A.T.I., aggiudicatrice dell'appalto comunicazione,

20. **DI SIMONE Antonino**, Ufficiale della Marina Militare
1Zoma;

19

ELEFANTE Mario, Dirigente dei lavori per conto della società "L.M.D. Ferrara s.r.l." - capogruppo - dell'associazione temporanea di imprese
argomento delle presente

dei lavori

III

servizio presso la Capitaneria di Porto di

21. **GIOVETTI Giuseppe**, Tenente di Vascello della Marina Militare. Ufficiale della Marina Militare ex Comandante della Capitaneria di Porto di Ischia (NA);
22. **DE BARTOLO Gianfranco**, Comandante della Delegazione di spiaggia di Ustica;
23. **NICOLOSI Paolo**, Comune di 1^a Classe della Delegazione di spiaggia di Ustica,
24. **AGLIO Mirko**, Sottocapo di 3^a Classe della Capitaneria di Porto Palermo - in servizio presso la Delegazione di spiaggia di Ustica;
25. **SAVINO Luca**, Amministratore unico della "Yachting S.a.s." con sede in questa via Fasolarà n° 49/8.
26. **DI MASSA Lucio** Amministratore Unico della società S.E.A. SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE S.r.l.;
27. **POLIZIO Francesco** Direttore Amministrativo ARPAC Salerno;
28. **ROSSI Anna Maria**, Dirigente ARPAC Salerno;
29. **CARRATURO Nello**, Responsabile Distretto Sanitario n° 57 - Unità di Prevenzione Collettiva ed Igiene Alimentare - Distretti Sanitari 56 e 57;
30. **DESIATO Luigi**, Ex dipendente con contratto a termine presso l'ufficio Tecnico del Comune di Lacco Ameno;
31. **IANNELLI Stefania** Amministratore unico della società Infratec S.r.l.;
32. **DI MEGLIO Giancarlo Giuseppe**,
33. **DE SIANO Francesco**,
34. **ALBANO Guglielmo**, Tecnico della prevenzione in servizio c/o l'Asl Napoli 2 sede di Ischia;
35. **RANDO Vincenzo**, Assessore al Demanio nel comune di Serrara Fontana

(NA);
36 **DI MEGLIO Emilio Giuseppe**, Assessore nel comune di Serrara Fontana
(NA);

37.ROBUSTELLI Adolfo,

38 **MATTERA Giuseppe**, Comandante Polizia Locale del comune di Serrara
Fontana (NA);

39 **IACONO Francesco**,

40.IACONO Vincenzo,. Vigile presso il Comando Polizia Locale del Comune
di Serrara Fontana;

41.IACONO Amelia,

42.IACONO Claudio,

43.VERDE Pietro,

44.FIORENTINO Antonino,

45.RUSSO Gianluca,

46.FANELLI Costantino,

47.ESPOSITO Diego,

48.GUIDA Mario

49.GAUDIOSO Giuseppe,

50.VACCA Alessandro

51.131 **COSTANZO Vincenzo**,

52. **VACCA Vincenzo**,

53.BATTISTI Massimo,

54. **VITOBELLO Federico**,

55.GIANNULLI Sabrina,

INDAGATI

per i reati di seguito indicati:

IRACE Restituta, DE SIANO Domenico, CALISE Ciro e PASCALE Giacomo

1) **delitto p.e p. dagli artt. 110, 56, 317 c.p.** perché, in concorso tra loro, abusando delle rispettive qualità di Sindaco, vice Sindaco e assessore del Comune di Lacco Ameno, compivano atti idonei diretti in modo inequivoco a costringere Monti Raffaele - comandante *pro tempore* della polizia municipale del medesimo ente locale - a promettere indebitamente loro l'utilità costituita dalla controllo pedestre e persecutorio - "una vigilanza particolare" - sull'operato delle ditte edili riconducibili alla famiglia di Monti Carmine, già vicesindaco della precedente consiliatura in cui De Siano rivestiva la carica di Sindaco e consigliere di minoranza nella consiliatura in corso - quale candidato Sindaco perdente. Il tutto al fine di far desistere quest'ultimo dall'azione di opposizione in Consiglio comunale e dalla presentazione di esposti all'Autorità giudiziaria contro l'operato dell' amministrazione in carica.

In particolare, tra l'altro, in data 30 gennaio 2008 Monti Raffaele veniva convocato presso l'hotel San Lorenzo dall'assessore Calise Ciro ad una riunione con il sindaco Irace Restituta ed il vicesindaco De Siano Domenico. Nell'occasione quest'ultimo gli riferiva che il mandato di comandante della polizia municipale di Lacco Ameno non gli era stato ancora rinnovato in quanto "l'amministrazione comunale non era contenta del suo operato, gli veniva contestato il fatto di fare politica e di non essere intervenuto con solerzia nei confronti dell'imprenditore Monti Gennaro, fratello del consigliere comunale Monti Carmine; inoltre, rivolgendosi al consigliere Monti Carmine diceva : ci devo fare un buco in fronte, io, Tuta, Agostino, tutti e noi dodici li dobbiamo fare male; l'assessore Giacomo Pascalc apostrofava. poi. i consiglieri di minaranra come talcbani; infinc, sempre rivolgendosi al Monti Carmine riferiva: se tu credi, diciamo nei confronti loro che potete farci del male a noi e voi siete i buoni, e allora tu non lavori più!".

Inoltre, con provvedimento n. prot. 7584 del 13.06.2008 il Sindaco p.t. Irace poneva in congedo obbligatorio fino all' 1 1.08.2008 il Monti, sul presupposto che avesse un residuo di ferie considerevole, provvedimento adottato esclusivamente nei suoi confronti e non di altri dirigenti, come tra gli altri il Rumolo Oscar, che si trovavano nelle medesime condizioni soggettive.

Infine, in data 31.07.2008 e 04.08.2008 il Calise avvicinava il Monti per fissare un appuntamento "in mare lontano da occhi indiscreti" con i componenti dell'amministrazione al fine di chiarire la sua posizione, prima che rientrasse in servizio, dicendogli testualmente che "avrebbe dovuto essere il

comandante dell'amministrazione e smetterla di fare il paladino, perché tale comportamento non avrebbe portato ad alcun risultato personale".

Ancora, prevedendo il rinnovo annuale della carica di comandante municipale tenevano il Monti Raffaele in uno stato di costante soggezione di fronte alle richieste di volta in volta a lui rivolte.

In Lacco Ameno dal 30.01.2008 al 04.08.2008 e con condotta tuttora perdurante.

IRACE Restituta, DE SIANO Domenico, CALISE Ciro, RUMOLO Oscar

2) **delitto p.e p. dagli artt. 81, 110, 323 c.p.** perché, in concorso tra loro, i primi tre nella qualità di pubblici ufficiali descritta al capo che precede, abusando del ruolo rivestito in seno all'amministrazione comunale di Lacco Ameno, agendo in violazione delle norme di cui agli artt. 3 e 38 della L.241/90 e succ. mod., e, comunque, omettendo di astenersi in presenza di un interesse privato estraneo alla pubblica amministrazione, derivante dall'antagonismo politico con la fazione rappresentata dal consigliere comunale Monti Carmine, intenzionalmente procuravano a Monti Raffaele un ingiusto danno, costituito dal congedo obbligatorio dall' 1 1.06.2008 all' 1 1.08.2008.

In particolare, in data 11.06.2008 il Sindaco p.t. Irace adottava il provvedimento n. prot. 7584 del 13.06.08, in assenza di qualsiasi forma di istruttoria ed esclusivamente nei confronti del Monti, pur versando altri funzionari del medesimo ente, tra cui Rumolo Oscar, nelle medesime posizioni soggettive. Quasi contestualmente con provvedimento del 17.06.2008 veniva nominato comandante ad interim della polizia municipale in sostituzione del Monti, Rumolo Oscar, in totale assenza di requisiti legittimanti, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo per l'espletamento di funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza, conformemente al disposto della Legge 7 marzo 1986 n°65 "Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale"; per le attività di polizia giudiziaria ex art. 57 del D.P.R. 22 settembre 1988 n° 447; per le funzioni di Polizia Amministrativa di cui al DPR del 24.07.77 n°616 e al DPR del 19.06.1979 n°348.

In Lacco Ameno l' 11.06.2008 e nei mesi immediatamente successivi.

RUMOLO Oscar

3) **delitto p.e p. dal' art. 368 c.p.** perché, con denuncia inviata sotto il falso nome di Monti Ciro, tra gli altri, al Commissariato di P.S. di Ischia via fax il 30 gennaio 2009. incolpava Monti Luigi, padre (lei consigliere comunale del Comune di Lacco Ameno, Monti Carmine, che sapeva innocente, di aver realizzato lavori abusivi in località via IV novembre di Lacco Ameno.

In Lacco Ameno ed Ischia il 30 gennaio 2009.

DE SIANO Domenico, MONTI Raffaele e DI MEGLIO Giancarlo

4) **delitto p.e p. dagli artt. 110, 314 c.p.** perché, agendo in concorso tra di loro,

DE SIANO, quale pubblico ufficiale in quanto vice Sindaco del Comune di Lacco Ameno, avendo in ragione del suo ufficio la disponibilità dell'autovettura Alfa Romeo modello Alfa 156 targata BR714SY, di proprietà del Comune di Lacco Ameno, se ne appropriava cedendola a DI MEGLIO Giancarlo, soggetto estraneo all'amministrazione comunale, che la utilizzava per interessi privati (accompagnare Trofa Lucia, sua cognata ammalata, a Foggia). Nel corso del viaggio di ritorno veniva forato uno degli pneumatici che veniva sostituito, poi, presso l'autofficina Pitstop di Iacono Giuseppe a cura e spese dell'amministrazione comunale, con ulteriore danno economico per la stessa.

In Lacco Ameno il 6.08.2007 e nei giorni immediatamente successivi.

5) **delitto p.e p. dagli artt. 110, 635 c.p.** perché, agendo in concorso tra di loro, **DE SIANO**, nella qualità indicata al capo che precede, appropriandosi indebitamente dell'autovettura del comune di Lacco Ameno, Alfa Romeo modello Alfa 156 targata BR714SY, e cedendola a DI MEGLIO Giancarlo, soggetto estraneo all'amministrazione comunale, che la utilizzava per interessi privati, accettavano il rischio che la stessa potesse essere danneggiata, come poi accaduto, con la foratura di uno degli pneumatici.

In Lacco Ameno il 6.08.2007 e nei giorni immediatamente successivi.

VICENDA ALBERGO VILLA SVIZZERA

DE SIANO Arcangelo, DE SIANO Francesco e DE SIANO Domenico

6) **delitto p.e p. dagli artt. 56, 110, 40 cpv., 438 c.p.**, perché, in concorso tra loro, il primo in qualità di amministratore unico della D.M.F. s.p.a. che gestisce la struttura alberghiera "VILLA SVIZZERA", il secondo in qualità di socio accomandatario della [DE.AR.](#) s.a.s. di Francesco De Siano, che gestisce l'annessa struttura termale, il terzo in qualità di gestore di fatto di entrambe le predette società, compivano atti idonei diretti in modo inequivoco a provocare la diffusione dei germi patogeni della legionellosi all'interno dell'albergo suddetto. In particolare, omettevano o ritardavano, pur avendo l'obbligo giuridico di evitare l'evento della diffusione del germe patogeno, l'adozione delle cautele prescritte dal protocollo generale sulla legionellosi (Linee guida pubblicate nella G.U. del 05.05.2000 n. 103 e n. 51 del 03.03.2005), dopo che, già dall'aprile 2007 era stato riscontrato e segnalato dalle autorità sanitarie nazionali un caso di polmonite da legionella contratta da Crema Angelo, ospite della struttura alberghiera dal 18 marzo all' 1 aprile all'interno della camera n. 197.

In Lacco Ameno ed Ischia dall'aprile 2007 con condotta perdurante.

7) **per il delitto previsto e punito dall'art. 110, 650 c.p.**, perché, in concorso tra loro, nelle qualità indicate al capo che precede, non osservavano l'ordinanza n.9330 del 25 luglio 2007, emessa dal Comune di Lacco AMENO a firma di Oscar Rumolo, in materia di igiene e sanità, provvedendo con notevole ritardo alla fine del mese di agosto 2007 e solo a ^{seguito} dell'intervento della P.S. di Ischia ad adottare misure di clorazione, peraltro, parziali e non adeguate a fronteggiare l'emergenza sanitaria derivante dalla presenza della legionellosi.

In Lacco Ameno ed Ischia dal luglio 2007 con condotta perdurante.

8) per il delitto previsto e punito dall'art. 110 c.p., 4 e 89 del d.lvo 626/1994. perché nelle qualità descritte al capo 6), omettevano di eseguire la valutazione del rischio battereologico nell'ambito del documento di analisi e di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti.

In Lacco Ameno ed Ischia con condotta perdurante accertato nel settembre 2007.

9) per il delitto previsto e punito dagli artt. 110, 40 cpv., 439 c.p., perché nelle qualità descritte nel capo 6), pur essendo a conoscenza almeno da luglio 2007 della presenza del batterio della legionellosi all'interno del sistema idrico dell'albergo Villa Svizzera, ed essendo obbligati ad eliminare il rischio di diffusione, non compivano gli atti necessari ad evitare l'avvelenamento dell'acqua, destinata anche alla fruizione potabile.

In Lacco Ameno ed Ischia con condotta perdurante accertato nel settembre 2007.

10) per il delitto previsto e punito dagli artt. 110, 40 cpv., 56, 582, 585 c.p.

perché, in concorso tra loro nelle qualità descritte e con la condotta indicata al capo 6), compivano atti idonei diretti in modo inequivoco a cagionare lesioni personali gravi da polmonite da legionella ai clienti dell'albergo Vila Svizzera. In Lacco Ameno ed Ischia con condotta perdurante accertato nel settembre 2007.

DE SIANO Arcangelo, DE SIANO Francesco e DE SIANO Domenico ed ALOISI Italia

11) per il delitto previsto e punito dall'art. 11U, 483 c.p., perché in concorso tra loro, i primi tre nelle qualità descritte al capo 6), ed ALOISI Italia, quale responsabile per il piano legionellosi della predetta struttura, esibivano alla p.g. delegata (CC. NAS Napoli) una scheda di monitoraggio interventi di pulizia straordinaria, attestante una falsa operazione di bonifica con iperclorazione della cisterna di acqua potabile dell'8 agosto 2007, e, comunque, alteravano il registro degli interventi relativo alla prevenzione della legionellosi eseguendo le seguenti modifiche, rispetto all'atto già sequestrato in data 15 ottobre 2007: - presenza in ogni rigo delle schede, della firma della responsabile per il piano di autocontrollo della legionellosi - sig.ra ALOISI Italia;

- aggiunta della scheda di "monitoraggio interventi di pulizia e disinfezione ordinaria" relativa al mese di maggio 2007;

- aggiunta della scheda di "monitoraggio interventi di pulizia e disinfezione straordinaria" relativa al mese di agosto 2007, ove è annotata in data 10.08.07 l'operazione di iperclorazione rete idrica alla cisterna di acqua potabile mediante 9 600 di cloro al 60%. Questa ultima asseritamente costituisce l'unica operazione di bonifica eseguita;

- aggiunta della scheda di "monitoraggio temperature" relativa al mese di ottobre 2007;

- aggiunta della scheda di "monitoraggio clorazione piscine di balneazione" relativa al mese di ottobre 2007;

In Lacco Ameno ed Ischia in epoca antecedente e prossima al 19 e 23 ottobre 2007.

12) **per il delitto previsto e punito dall'art. 110, 483 c.p.**, perché, in concorso tra loro nelle qualità descritte al capo che precede ed ALBANO Guglielmo e TRANI U. in corso di identificazione, quali tecnici della prevenzione ambientale e luoghi di lavoro dell'Asl Na 2, formavano un falso rapporto di servizio nel quale risultavano accertate come effettuate in relazione all'ordinanza sindacale n. 9330 le seguenti operazioni:

- totale bonifica degli impianti con cloro ed acqua a temperatura superiore a 60°C (cosiddetto Shock Termico - operazione di cui non vi è traccia in alcun documento/registro della struttura ricettiva);

- pulizia, disincrostazione, disinfezione dei depositi di acqua, tubazioni e teste docce;

- analisi delle acque a cura del laboratorio SEA che a quella data non aveva consegnato i risultati ma che, a dire della direttrice, tali analisi sarebbero risultate negative alla legionella, per cui si dava disponibilità per l'esecuzione di nuovi prelievi di acqua da parte dell'ARPAC di Salerno.

In Lacco Ameno ed Ischia in epoca antecedente e prossima al 27 agosto 2007.

DE SIANO Arcangelo, DE SIANO Francesco, DE SIANO Domenico, CARRATURO Nello e DI MASSA Lucio

13) **per il delitto previsto e punito dall'art. 110, 323 e 328 c.p.**, perché in concorso tra loro nelle qualità descritte al capo 6), CARRATURO Nello, in qualità di Responsabile Distretto Sanitario n° 57 - Unità di Prevenzione Collettiva ed Igiene Alimentare - Distretti Sanitari 56 e 57, a seguito della rilevata contaminazione da legionella, e DI MASSA Lucio, ciascuno col ruolo di seguito indicato, abusava il Carraturo del suo ufficio ed ometteva di attivare senza ritardo tutti gli atti consequenziali (controlli, richiesta ulteriori prelievi e richieste di nuovi esami), necessari affinché fosse posta in sicurezza la struttura e sanata l'emergenza sanitaria, già riscontrata dai tecnici dell'ARPAC di Salerno nella struttura alberghiera denominata "Villa Svizzera", facente capo alla società D.M.F. S.p.A. della famiglia DE SIANO.

In particolare, dopo la notifica al CARRATURO della nota prot. 53/RMI/2007 datata 24.04.2007 del "Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute" che segnalava la presenza del batterio della "Legionella" nella struttura alberghiera di cui sopra, questi si limitava a curare la sola emissione della nota a sua firma datata 05.07.2007 (prot. 313 ASL NA2/Distretto 57), in cui chiedeva al Sindaco del Comune di Lacco Ameno di emettere ordinanza comunale per la bonifica, omettendo successivamente ogni verifica circa l'effettiva adozione da parte del Sindaco delle iniziative formalmente richieste dalle Linee Guida contro la Legionella. Successivamente solo a seguito della richiesta di informazioni da parte del Comm.to di P.S. di Ischia, inviava alla fine di agosto 2007 personale addetto alla verifica, preavvisando DI MASSA Lucio.

DI MASSA Lucio - Amministratore Unico della società S.E.A. Servizi Ecologia Ambiente S.r.l., - (società con cui la D.M.F. S.p.A. ha un contratto di fruizione di prestazione d'opera datato 20.03.2006, per la consulenza relativa alla prevenzione della legionellosi, società in cui risulta azionista DI NOTO Margherita, moglie del CARRATURO Nello) avvisato dal Carraturo dell'intervento dell'Asi, lo comunicava a DE SIANO Domenico, fornendogli consigli da girare ai dipendenti

dell'albergo per eludere il controllo che da lì a poco sarebbe stato effettuato, nonché lo avvisava che il controllo era frutto dall'interessamento del personale del

lo

Commissariato di Pubblica Sicurezza, raccomandandogli, pertanto, di non usare il cellulare per le successive comunicazioni. In Lacco Ameno ed Ischia dall'aprile al settembre 2007.

CARRATURO Nello e DI MASSA Lucio

14) **per il delitto previsto e punito dall'art. 110, 326, 378 c.p.**, perchè nelle qualità descritte e con la condotta indicata al capo che precede, dopo che fu commesso il delitto di cui al capo 6, e fuori del caso di concorso nel medesimo delitto, aiutavano De Siano Domenico, De Siano Arcangelo e De Siano Francesco ad eludere le investigazioni dell'A.G., relative alla mancata adozione delle prescrizioni in ordine al caso di legionella, verificatosi nell'albergo Villa Svizzera, e rivelavano notizie in ordine alle indagini in corso ed alla polizia giudiziaria operante che dovevano rimanere segrete.

In Lacco Ameno ed Ischia alla fine di agosto 2007.

DE SIANO Arcangelo, DE SIANO Francesco, DE SIANO Domenico, POLIZIO Francesco, ROSSI Anna Maria e IANNUZZI Francesco Paolo

15) **per il delitto previsto e punito dall'art. 110, 323 e 328 c.p.**, perchè i primi tre nelle qualità descritte al capo 6), in concorso con POLIZIO Francesco, ROSSI Anna Maria e IANNUZZI Francesco Paolo, ciascuno nella qualità e con il ruolo descritto di seguito, abusando della Rossi della sua qualità di pubblico ufficiale, non eseguivano correttamente ed omettevano di attivare senza ritardo tutti gli atti consequenziali (controlli, richieste ulteriori prelievi e richieste di nuovi esami), necessari affinché fosse posta in sicurezza la struttura e sanata l'emergenza sanitaria, già riscontrata dai tecnici dell'ARPAC di Salerno in un primo intervento del maggio 2007 nella struttura alberghiera denominata "Villa Svizzera", facente capo alla società D.M.F. S.p.A. della famiglia DE SIANO. In particolare, IANNUZZI Francesco Paolo (sindaco pro-tempore del Comune di Monte di Procida) in rapporti di conoscenza con il Direttore Amministrativo dell'ARPAC di Salerno POLIZIO Francesco avvisava DE SIANO Domenico che i tecnici dell'ARPAC di Salerno avrebbero effettuato un'ulteriore verifica alla struttura alberghiera, assicurandolo sul buon esito.

POLIZIO Francesco, Direttore Amministrativo dell'ARPAC di Salerno comunicava al DE SIANO: « ... evidentemente c'è qualcuno che non ti vuole bene perchè sia il Commissariato che la ASL si sono mossi ...» e gli forniva il numero delle utenze telefoniche della d.ssa ROSSI Anna Maria dell'Arpac di Salerno, incaricata per il controllo.

ROSSI Anna Maria, nella predetta qualità contattava il De Siano e gli forniva notizie in ordine ai controlli eseguiti e da eseguire.

In Lacco Ameno nell'agosto e nel settembre 2007.

16) per il delitto previsto e punito dall'art. 110, 326, 378 c.p., perché nelle qualità descritte e con la condotta indicata al capo che precede, dopo che fu commesso il delitto di cui al capo 6) e ss., e fuori del caso di concorso nel medesimo delitto, aiutavano De Siano Domenico. De Siano Arcangelo e De Siano Francesco ad eludere le investigazioni dell'A.G. relative alla mancata adozione delle prescrizioni in ordine al caso di legionella, verificatosi nell'albergo Villa Svizzera e rivelavano notizie in ordine alle indagini in corso ed alla polizia giudiziaria operante che dovevano rimanere segrete.

In Lacco Ameno ed Ischia nell' agosto e nel settembre 2007.

RUMOLO Oscar

17) **delitto p.e p. dagli artt. 81, 110, 323 e 476 c.p.,** perché nella qualità di pubblico ufficiale, in quanto funzionario amministrativo nel Comune di Lacco Ameno (Responsabile del II° Servizio - Ufficio Economato), in data 25.07.2007, formava e sottoscriveva l'Ordinanza Comunale n° 9330, con la quale si prescriveva, tra le altre cose, per ragioni di tutela della Salute Pubblica, a DE SIANO Arcangelo (padre di Domenico), Amministratore della società *D.M.F. S.p.A.*, titolare della licenza di esercizio dell'Albergo denominato Villa Svizzera di Lacco Ameno (NA), la revisione delle misure di controllo e bonifica delle acque potabili, facendo esplicito riferimento nel provvedimento stesso, alla nota pervenuta al Comune di Lacco Ameno avente n° 3131 del 05.07.2007 redatta dalla ASL NA2. Documento redatto e formato dal RUMOLO Oscar abusando del suo ruolo in seno all'amministrazione comunale di Lacco Ameno per aver agito in palese violazione dell' art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, che riconosce al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Comunale, la competenza esclusiva in materia. Atto compiuto con la finalità di favorire il DE SIANO Domenico (amministratore di fatto dell'albergo) tutelando interessi patrimoniali di quest'ultimo al fine di scongiurare il pericolo del grave danno economico derivante dalla possibile chiusura per motivi igienico-sanitari della struttura alberghiera durante la stagione turistica.

In Lacco Ameno il 25.07.2007.

DE SIANO Domenico, RUMOLO Oscar e IANNOTTA Sandro

18) **delitto p.e p. dagli artt. 81, 110, 314 c.p.** poiché, in concorso tra loro, RUMOLO Oscar quale funzionario amministrativo nel Comune di Lacco Ameno Responsabile del II' Servizio - Ufficio Economato-, su incarico del DE SIANO, formava la nota d'ufficio "non protocollata" datata 09.01.2006, e consegnava all'Amministratore della Società Lacco Ameno Servizi S.r.l. IANNOTTA Sandro, quattro schede telefoniche aventi numerazione ***** senza limiti di traffico, né di contatti, che assegnava all'amministratore della predetta società per riferiti fini aziendali,

in difetto totale di atti deliberativi del Comune di Lacco Ameno (Delibere, Impegni di Spesa e/o altro) i cui costi d'esercizio risultavano a carico dell'amministrazione comunale, invece, che della società Lacco Ameno Servizi S.r.l., dotata di piena autonomia finanziaria. Le predette schede venivano, poi, utilizzate dallo stesso lannotta e dai dipendenti della Lacco Ameno Servizi, Capuano Antonio, Calise Gianfranco e De Luca Umberto anche per telefonate di natura privata e connessioni ad internet non per fini istituzionali.

In Lacco Ameno dal 09.01.2006 alla data del ritiro da parte del Comune di Lacco Ameno.

VESPOLI William, DE SIANO Domenico ed IRACE Restituta

19) **delitto p.e p. dagli artt. 81, 314 c.p.**, poiché, utilizzavano la schede aventi la seguente numerazione *****

rispettivamente in uso al DE SIANO Domenico, IRACE Restituta e VESPOLI William per telefonate di natura privata e connessioni ad internet non per fini istituzionali. In particolare:

il Vespoli, in qualità di ormeggiatore, dipendente della Lacco Ameno Servizi, effettuava n. 19543 telefonate dall' 1 gennaio 2006 al 5 luglio 2007;

il De Siano, in qualità di vice Sindaco del Comune di Lacco Ameno, effettuava n.6951 telefonate dall' 1 gennaio 2006 al 5 luglio 2007;

la Irace, in qualità di Sindaco del Comune di Lacco Ameno, effettuava n. 6969 telefonate dall' 1 gennaio 2006 al 5 luglio 2007.

In Lacco Ameno dal 09.01.2006 alla data odierna.

DE SIMONE Antonino, NICOLOSI Paolo, AGLIO Mirko e DE BARTOLO Gianfranco, DE SIANO Domenico, PASCALE Giacomo e PATALANO

Vincenzo 20) delitto p.e p. dagli artt. 81, 110, 323, 328 c.p., perché in concorso tra loro, avvalendosi il **DE SIMONE Antonino** del suo status di superiore gerarchico - Ufficiale in servizio presso la Capitaneria di Porto di Roma - e gli altri in qualità di mandanti ed istigatori, inducevano i militari della Marina Militare in servizio presso la delegazione di spiaggia di Ustica della Capitaneria di Porto di Palermo **NICOLOSI Paolo** (*Comune di 1^a Classe della Delegazione di spiaggia di Ustica*). **AGLIO Mirko** (*Sottocapo di 3^a Classe della Capitaneria di Porto Palermo*) e **DEBARTOLO Gianfranco** (*Comandante della Delegazione di spiaggia di Ustica*) ad agire in violazione delle loro funzioni ed ad omettere un atto del loro ufficio consistente nel contestare e notificare la contravvenzione elevata a **PATALANO Vincenzo**, detto Enzo, sorpreso mentre era intento a raccogliere ricci di mare all'interno dell'area marina protetta del parco di Ustica (PA). In particolare, il **DE SIMONE Antonino** interveniva su esplicita richiesta rivolta attraverso comunicazione telefonica dai suoi conoscenti **DE SIANO Domenico** e **PASCALE Giacomo**, che si trovavano in quei giorni in Ustica in compagnia del **PATALANO Vincenzo**, tutti a bordo della medesima imbarcazione ("Reginella"). Fatti verificatisi in Ustica (PA) il 29.08.2007.

21) **delitto p.e p. dagli artt. 81, 110, 490 c.p.** poiché, in concorso tra loro, distruggevano c/o alteravano le pagine autentiche del registro c.d. di "CHIESUOLA" contenente i dati delle contravvenzioni elevate per le infrazioni al codice della navigazione riconducibili all'attività istituzionale della "Delegazione di Spiaggia della Capitaneria di Porto di Palermo - Ufficio di Ustica" e costituente pertanto atto pubblico, al fine di occultare la registrazione della contravvenzione di cui al capo precedente.

Fatti verificatisi in Ustica il 29.08.2007

VESPOLI William e DE SIANO Domenico

22) **delitto p.e p. dagli artt. 81, 110, 640 cpv. c.p.**, perché agendo in concorso tra di loro, VESPOLI William, incaricato di pubblico servizio quale dipendente della società ad intero capitale pubblico denominata "Lacco Ameno Servizi S.r.l."- e DE SIANO (vice Sindaco del Comune di Lacco Ameno), in più occasioni il primo si allontanava dal suo posto di lavoro, alla guida dell'imbarcazione "La Reginella" (barca di proprietà della società DMF S.p.A., ma di fatto in uso al DE SIANO Domenico) su richiesta del DE SIANO, per recarsi in località Pozzuoli a fare rifornimento di gasolio all'imbarcazione stessa ed a Napoli al fine di far montare un'antenna parabolica satellitare nell'imbarcazione.

Fatti verificatisi in Lacco Ameno (NA), Pozzuoli e Napoli dall'agosto dell'anno 2007 e fino al 26.09.2007.

VESPOLI William e DE SIANO Domenico

23) **reato p.e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 54 e 1161 cod. nav.**, perché agendo in concorso tra di loro, VESPOLI William - dipendente della società ad intero capitale pubblico denominata "Lacco Ameno Servizi S.r.l."- e DE SIANO (vice Sindaco del Comune di Lacco Ameno), in più occasioni il primo si allontanava dal suo posto di lavoro, alla guida dell'imbarcazione "La Reginella" (barca di proprietà della società DMF S.p.A. ma di fatto in uso al DE SIANO Domenico) su richiesta del DE SIANO, per recarsi a Napoli al fine di far montare un'antenna parabolica satellitare sull'imbarcazione, occupando senza titolo uno spazio del demanio marittimo riservato all'ormeggio delle imbarcazioni della Guardia di Finanza di Napoli - pontile "Sannazzaro".

Fatti verificatisi in Lacco Ameno (NA), Pozzuoli e Napoli, in più occasioni, dall'agosto al settembre dell'anno 2007.

DE SIANO Domenico, VESPOLI William, IANNUZZI Francesco Paolo e IANNUZZI Michele (deceduto)

24) **delitto p.e p. dagli artt. 81, 110 c.p., della violazione di cui all'art. 40 del D. Lgs. n° 504 del 26.10.1995 - "Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative "**, perché, in più occasioni, IANNUZZI

Michele, amministratore della società Sud Petroli S.r.l., attraverso l'intermediazione di IANNUZZI Francesco Paolo, forniva a DE SIANO Domenico, che l'acquistava, gasolio a prezzo agevolato, per l'imbarcazione da diporto denominata "La Reginella" - iscritta al numero "CS1027D" dei registri di navigazione - imbarcazione in uso allo stesso DE SIANO Domenico al prezzo agevolato di circa 0,40 euro per litro, quindi carburante di contrabbando. Il rifornimento veniva effettuato materialmente da Vespoli William.

Con l'aggravante di cui all'art. 40 co. 4 D. L.vo 504/95 essendo la quantità contrabbandata superiore a 2000 chilogrammi (coefficiente di conversione lt/kg. 0,835).

Fatti verificatisi in Pozzuoli (NA), in più occasioni nell'agosto 2007.

IANNOTTA Sandro e SAVINO Luca

25) reato p.e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 54 e 1161 cod. nav., perché agendo in concorso tra di loro, nella loro qualità, rispettivamente, il primo di Amministratore della *Lacco Ameno Servizi*, concessionaria dell'area portuale ed il secondo di Amministratore della *Yachting.it*, avendo costituito un'associazione in partecipazione per la gestione delle aree destinate ad ormeggio di Mega Yacht, occupavano abusivamente suolo demaniale marittimo senza alcun titolo concessorio valido costruendo sulla banchina d'attracco denominata "Heaven's Quay" una struttura in legno.

In Lacco Ameno accertato da giugno a settembre 2007.

DE SIANO Domenico, RUMOLO Oscar, IANNOTTA Sandro e SAVINO

Luca 26) delitto p.e p. dagli artt. 81, 110, 635 e 734 c.p., perché agendo in concorso tra di loro, nella loro qualità già indicate nei capi che precedono, nella realizzazione dei lavori per la realizzazione delle opere, sia a terra che in mare della banchina d'attracco per la nautica da diporto denominata "*Heaven's Quay*

attività gestita in partecipazione d'impresa dalle società *Lacco Serrili Sri e Yachtirrg.it Sas di Luca Savino & C.*, in forza ad un contratto in associazione (11 impresa, agendo in difformità rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente,

omettevano tutti gli interventi di minimizzazione dell'impatto ambientale, che rappresentano condizione essenziale ed irrinunciabile per la realizzazione dell'opera stessa (vds D.P.R. n° 357/97 e art. 6 comma 9 D.P.R. 120/C3), così provocando la distruzione di prateria di poseidonia (pianta superiore protetta a livello comunitario). In particolare, le opere in questione risultano realizzate in Siti **d'Importanza Comunitaria - SIC e Zone di Protezione Speciale - ZPS** e pertanto in aree sottoposte a particolare e rigorosa tutela ambientale. Con i ruoli rispettivamente di: **DE SIANO,**

(all'epoca dei fatti sindaco pro-tempore del Comune di Lacco Ameno) titolare della concessione demaniale marittima, titolo necessario alla realizzazione dell'opera, **RUIOLO** responsabile dell'Ufficio Demanio del Comune di Lacco Ameno, **IANNOTTA e SAVINO**, rispettivamente amministratori delle società "*Lacco Servizi S.r.l.*" e "*Yachting.it Sas*", società che gestiscono in partecipazione d'impresa la banchina d'attracco per la nautica da diporto denominata "**Heaven's Quay**".

Fatti accertati in Lacco Ameno (NA) dal giugno 2007 ad oggi.

DE SIANO Domenico, TALIERCIO Berardino, DESIATO Luigi, PATALANO Domenico, FERRARA Francesco, CALANDRA Alfredo, ELEFANTE Mario e IANNELLI Stefania

27) delitto p.e p. dagli artt. 81, 110, 635 e 734 c.p., art. 181 del d. l.vo 42/2004, perché, in concorso tra loro con più atti esecutivi del medesimo proposito criminoso, nella realizzazione dei lavori di adeguamento funzionale dell'approdo turistico denominato "Marina del Capitello - opera di protezione lungomare", agendo in difformità rispetto a quanto stabilito nei provvedimenti di cui alla valutazione d'incidenza e alla valutazione di impatto ambientale, omettevano volontariamente tutti gli interventi di minimizzazione dell'impatto prescritti dal tecnico incaricato - Architetto Vladimiro D'AGOSTINO - interventi di minimizzazione che sono condizione essenziale per la realizzazione dell'opera stessa (vds D.P.R. n° 357/97 e art. 6 comma 9 D.P.R. 120/03), provocando la distruzione di almeno mq 400 di prateria di poseidonia (pianta superiore protetta a livello comunitario), dal momento che la scogliera risulta realizzata su Siti d'Importanza Comunitaria - SIC(1) e Zone di Protezione Speciale - ZPS(2) e, pertanto, in aree sottoposte a particolare e rigorosa tutela ambientale. Il territorio di Lacco Ameno è sottoposto a vincolo paesaggistico come da d.m. del 21 aprile 1958.

Con i ruoli di seguito descritti:

DE SIANO (all'epoca dei fatti sindaco pro-tempore del Comune di Lacco Ameno) titolare della concessione demaniale marittima, titolo necessario alla realizzazione dell'opera;

(¹) **Siti d'importanza Comunitaria SIC** (art. 2 D_P.R. 357/97 disciplina le procedure intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica di interesse comunitario), sono siti che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartengono, contribuiscono in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale in uno stato di conservazione soddisfacente e che possono, inoltre, contribuire in modo significativo a mantenere la diversità biologica nella regione biogeografia o nelle regioni biogeografiche in quesbone.

(²) Le Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE. Le zone di protezione speciale classificate ovvero istituite ai sensi della direttiva 79/409/CEE sono elencate nell'allegato I che costituisce parte integrante del citato decreto. IT8030010 Fondali marini di Ischia, Procida e Vivara.-

TALIERCIO, DESIATO e PATALANO responsabili e addetti all'ufficio tecnico comunale, nominati direttori dei lavori (quota suddivisa nel compenso 50`1~~, TALIERCIO, 25% DESIATO e 25% PATALANO); FERRARA, amministratore della società "L.M.D. Ferrara s.r.l." (capogruppo ATI) - società vincitrice della gara d'appalto in Associazione Temporanea di Impresa con la società "S.G.C. - Società Generale Costruzioni e Impianti s.r.l." (Mandante ATI), quest'ultima società amministrata dal CALANDRA; ELEFANTE avendo il ruolo di Dirigente dei lavori per conto delle associate in A.T.I. "L.M.D. Ferrara s.r.l." e "S.G.C. - Società Generale Costruzioni e Impianti
IANNELLI Amministratore unico della società Infratec S.r.l., società che ha curato tutto l'aspetto progettuale dei lavori in questione. Fatti accertati in Lacco Ameno (NA) dall'aprile 2007 ad oggi.

28) **delitto p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., art. 256 D. Lgs. 152/2006**, perché in concorso tra loro nelle qualità indicate nel capo che precede, abbandonavano in modo incontrollato le tubature del vecchio impianto fognario di scarico, sostituito con un nuovo "bypass", al di sotto della scogliera costruita davanti al litorale Marina di Capitello con i lavori descritti nel capo che precede. Fatti accertati in Lacco Ameno (NA) dall'aprile 2007 ad oggi.

DE SIANO Domenico, RUMOLO Oscar, TALIERCIO Berardino e GIOVETTI Giuseppe

29) **delitto p.e p. dagli artt. 81, 110, 323, 476 e 479 c.p., art. 181 del d. l.vo 42/2004**, perché agendo in concorso tra loro, tutti rivestendo la qualifica di pubblici ufficiali, al fine di by-passare l'iter burocratico e autorizzativo dei controlli amministrativi, attraverso l'aiuto concreto offerto dal GIOVETTI - all'epoca dei fatti Comandante dell'Ufficio Circomare di Ischia - al RUMOLO, Responsabile dell'Ufficio Demanio, formavano le concessioni Demaniali Marittime n° 06 del 10/08/06 e concessione demaniale n° 02 del 12/03/07, tutte ideologicamente false, in favore del DE SIANO Domenico, all'epoca dei fatti Sindaco pro-tempore del Comune di Lacco Ameno, titolo indispensabile per effettuare i lavori per la realizzazione della scogliera; concessioni demaniali che, di volta in volta, venivano annullate e sostituite da altre concessioni, a seconda delle contingenti esigenze, simulando operazioni di apparente correzione di meri "errori materiali" e/o "annullamenti in autotutela".

In particolare, il RUMOLO annullava la concessione demaniale n. 2 per l'arca di mq. 46.000 circa e la sostituiva con quella n. 26 per l'area di mq. 2.300 su suggerimento del Giovetti che altrimenti avrebbe dovuto adottare provvedimenti di inibizione della navigazione per l'intera area portuale e, poi, sanzionatori per difetto di concessione. I lavori successivi di costruzione della scogliera veniva, quindi, eseguiti in assenza di valido titolo concessorio.

Fatti accertati in Lacco Ameno (NA) dall'aprile 2007 ad oggi.

GIOVETTI Giuseppe

30) **delitto p.e p. dagli artt. 81, 323, 328 c.p.** perché, in qualità di Tenente di Vascello della Marina Militare - Comandante dell'Ufficio della Capitaneria di porto - CIRCOMARE di Ischia- redigeva personalmente la bozza della concessione demaniale n. 26 del 19.07.2006 e dei provvedimenti consequenziali e successivi, cii cui ai capi che precedono, ed ometteva di attivare i necessari controlli di

s.r.l.

„competenza della Capitaneria medesima sulla legittimità della concessione demaniale n 2 del 19.06.2006, con l'adozione dei provvedimenti sanzionatori necessari.

Fatti verificatisi in Lacco Ameno (NA) dalla primavera del 2006 al maggio 2007 data di trasferimento di Giovetti ad altra sede.

DE SIANO Domenico e TALIERCIO Berardino

31) **delitto p.e p. dagli artt. 81, 110, 476 e 479 c.p.**, perché agendo in concorso tra di loro, entrambi rivestendo la qualifica di pubblici ufficiali, formavano un atto pubblico dell'ente (documento datato 05.02.2007) ideologicamente falso in quanto segnalavano all'E.V.I. Società "ENERGIA VERDE IDRICA - EVI S.p.A.", società che gestisce finanziariamente e tecnicamente le condotte fognarie dell'Isola d'Ischia e Procida, simulati inconvenienti alla condotta fognaria sottomarina che attraversa

l'area interessata dalla costituenda scogliera, sollecitando conseguentemente un intervento di manutenzione straordinaria al fine di ottenere il finanziamento dalla società E.V.I. S.p.A. dell'opera di protezione della condotta subacquea (non prevista nel progetto approvato). Il costo delle opere indebitamente richieste e realizzate per la protezione della condotta veniva quantificato dallo stesso TALIERCIO nell'importo di circa 40.000 euro più IVA., somma che non figura nel bilancio dei lavori di costruzione della scogliera di protezione come anche non figura nel lavoro di progettazione della Infratec S.r.l. e/o nella relazione di V.I. (Valutazione Incidenza redatta dall'architetto D'AGOSTINO). In Lacco Ameno in epoca antecedente e prossima al 05.02.2007.

DE SIANO Domenico e TALIERCIO Berardino

32) **delitto p.e p. dagli artt. 81, 56, 110, 640 cpv. c.p.**, perché agendo in concorso tra di loro, entrambi rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, con artifici e raggiri consistiti nel formare il documento di cui al capo precedente, inducendo in errore i componenti del Consiglio di Amministrazione della società "ENERGIA VERDE IDRICA - EVI S.p.A.", società che gestisce finanziariamente e tecnicamente le condotte fognarie dell'Isola d'Ischia e Procida, ente delegato all'erogazione dei fondi, procurava al Comune di Lacco Ameno l'ingiusto profitto consistito nel finanziamento dell'opera di sostituzione della porzione di condotta interessata dai lavori per la

costruzione della scogliera. Il costo delle opere indebitamente richieste e realizzate per la protezione della condotta veniva quantificato dallo stesso TALIERCIO nell'importo di circa 40.000 euro più IVA., somma che non figurava nel bilancio dei lavori di costruzione della scogliera di protezione, né nel lavoro di progettazione della Infratec S.r.l., né tantomeno nella documentazione fornita all' architetto D'AGOSTINO per la relazione di Valutazione d' Incidenza dell'opera.
In Lacco Ameno dal 05.02.2007 ad oggi.

DE MARTINO RAFFAELE, DE SIANO Domenico e DI MEGLIO Giancarlo

33) **delitto p.e p. dagli artt. 81, 110, 349 e 374 c.p.**, perché, a seguito di incarico professionale conferito dall'amministrazione comunale di Lacco Ameno, il primo effettuava su richiesta degli altri due sopralluogo immergendosi indebitamente in area (specchio acqueo) sottoposta a sequestro preventivo dell'Autorità Giudiziaria e redigeva all'esito consulenza viziata da falsità ideologica, confluita nel fascicolo della procedura instaurata dinanzi il Tribunale del Riesame di Napoli nel p.p. 56256/O5.

In Lacco Ameno il 12 maggio 2007 e fino al luglio 2007.

RUMOLO Oscar

34) **delitto p.e p. dagli artt. 81, 323 e 476 c.p.**, perché nella qualità di pubblico ufficiale, in quanto funzionario amministrativo nel Comune di Lacco Ameno (Responsabile del II° Servizio - Ufficio Economato), teneva la totalità delle concessioni rilasciate dal Comune di Lacco Ameno in maniera carente o, per la maggioranza dei casi, totalmente mancante degli atti istruttori previsti dalla normativa paesistica - ambientale, del codice della navigazione e non conforme a quanto previsto nella circolare 120 Serie 1 prot. Dem 2A-1268 in data 24/05/01 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione disciplinante le procedure per il rilascio delle [cc.dd.mm.](#) a seguito del c.d. pacchetto Bassanini. Nell'ambito della documentazione relativa a procedimenti per il rilascio di atti concessori sono state riscontrate modifiche materiali senza data nella loro numerazione progressiva, apposizioni sulla documentazione in parola di numerazione di protocollo senza alcun riscontro o non corrispondente con le risultanze dei registri dell'Ente. Non risulta presente lo specifico registro previsto dall'art. 21 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, né alcun altro sistema di registrazione o di assunzione al protocollo idoneo a fornire agli atti rilasciati fede privilegiata. La documentazione risulta in altri casi assunta a protocollo con modalità incoerenti in ordine alle stesse tipologie di atti, talvolta facendo riferimento al registro generale del comune di Lacco Ameno, relativamente al quale lo stesso numero di protocollo viene utilizzato cambiando la data sia in carico che in scarico, talvolta utilizzando quello che è stato prodotto come il registro dell'ufficio demanio, non siglato né timbrato. Le concessioni presentano rilevanti e numerose

incongruenze nella numerazione progressiva dei singoli atti, in merito alle quali non è possibile esprimere considerazioni visto che molti dei fascicoli relativi all'istruttoria per il rilascio del provvedimento concessorio risultano mancanti dell'originale dell'atto e non è presente una raccolta delle concessioni rilasciate. Sono inoltre presenti distinti atti concessori assunti allo stesso numero di registro protocollo. In Lacco Ameno dal 2007 e fino ad oggi.

VICENDA S.ANGELO

RANDO Vincenzo, D1 MEGLIO Emilio Giuseppe, ROBUSTELLI Adolfo, MATTERA Giuseppe, IACONO Vincenzo, IACONO Amelia, IACONO Claudio e VERDE Pietro.

35) **delitto di cui all'art. 181 d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42**, perché, in concorso tra loro, contribuivano all'esecuzione dei lavori di installazione di pontili galleggianti all'interno del porto di Sant'Angelo, in assenza della prescritta autorizzazione da parte della Sovrintendenza BB. AA. di Napoli che non si era espressa con il provvedimento di "non annullamento, o, comunque, in profonda difformità rispetto al progetto presentato. In particolare, procedevano all'installazione di pontili galleggianti ancorati a strutture di cemento immerse in mare e collegati tra loro da catene.

Fatti verificatisi nell'isola d'Ischia (NA) nel periodo compreso tra il mese di aprile 2006 al giorno 11^{ma-no} 2007. data di sequestro operato dall'AG degli specchi d'acqua dati in concessione dalla Regione Campania al comune di Serrara Fontana.-

IACONO Claudio

36) **reato p.e p. dagli artt. 54 e 1161 cod. nav.**, perché, in qualità di leg. rapp.te della IESCA s.r.l., occupava senza titolo uno spazio del demanio marittimo nel porto di S. Angelo con 5 pontili galleggianti della lunghezza di circa 60 metri lineari per 2,5 di larghezza.

Patti accertati in Serrara Fontana il 14.4.2007.

GIOVETTI Giuseppe, FIORENTINO Antonino, RUSSO Gianluca, FANELLI Costantino, ESPOSITO Diego, GUIDA Mario

37) **delitto p.p. dagli artt. 476, 479 e 490 c.p.**, perché il primo in qualità di comandante della Capitaneria di Porto di Ischia ordinava, in concorso con il Fiorentino, di distruggere due verbali redatti in data 18/07/06 dai militari FANELLI, ESPOSITO e RUSSO e in data 22/07/06 da FANELLI, ESPOSITO e GUIDA, emessi a carico del proprietario dell'imbarcazione Calafuria 980, iscritta al numero 1NA663D del registro navale di Napoli (AMITRANO Luigi, nato a Forio il 25/08/1952) e degli obbligati in solido (AMITRANO Gioacchino, nato a Forio il 29/12/80 e POLITO Luigi, nato a Forio il 22/07/52), verbali contraddistinti rispettivamente ai numeri 40/06 e 44/06 del registro delle contravvenzioni della Capitaneria di Porto di Ischia, e li

sostituiva con altri due verbali aventi la stessa data ed il medesimo numero di protocollo, con la variazione della sola norma violata - art. 7 in relazione all'art. 32 della L. 990 del 24/12/69 - omessa esposizione del contrassegno assicurativo - che comporta una contravvenzione di euro 2 (due), anziché dell'importo originario delle contravvenzioni di euro 2100 (duemilacent) circa, per "ormeggio in zona riservata alle forze dell'ordine", così attestando falsamente fatti dei quali l'atto (verbale) è destinato a provare la verità. Inoltre, al fine di eludere qualsiasi operazione di controllo, falsificava i registri di bordo della motovedetta, sostituendo le pagine dove era segnalata l'originaria contravvenzione elevata nei confronti dell'imbarcazione dell'AMITRANO. Fatti verificatisi in Serrara Fontana e Ischia nel periodo compreso tra il mese di luglio e settembre 2006.

MATTERA Giuseppe

38) **delitto p.p. dall'art. 328 c.p.**, perché nella sua qualità di pubblico ufficiale, come comandante della Polizia Locale del Comune di Serrara Fontana, ometteva di trasmettere all'A.G. la denuncia presentata in data 22/07/06 dal signor AMITRANO Luigi, nato a Forio (NA) il 25/08/1952, ivi residente alla via Casa Migliaccio n° 2/bis, trattenendolo agli atti del Comune di Serrara Fontana. In Serrara Fontana nel luglio del 2006.

39) **delitto p.p. dall'art. 326 c.p.**, perché nella sua qualità di pubblico ufficiale, violando i doveri inerenti alla sua funzione, o, comunque, abusando della sua qualità, rivelava notizie d'ufficio che dovevano rimanere segrete, trasmettendo in data 23/07/06 al responsabile U.T.C. del Comune di Serrara Fontana (NA) - Alessandro VACCA - ed al segretario Comunale dello stesso Comune - Adolfo ROBUSTELLI - la denuncia presentata in data 22/07/06 dal signor AMITRANO Luigi, denuncia che per il suo oggetto (violazioni commesse dall'amministrazione comunale di Serrara Fontana) doveva rimanere segreta.

In Serrara Fontana il 23/07/06.

40) **delitto di cui all'art. 326 c.p.**, perché nella sua qualità di pubblico ufficiale, addetto all'ufficio anagrafe del Comune di Serrara Fontana, divulgava a terzi e direttamente all'interessato notizie del suo ufficio, che per la sua natura dovevano rimanere segrete, nella fattispecie l'accertamento anagrafico operato da personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ischia su un vigile di Serrara Fontana, IACONO Vincenzo.

In Serrara Fontana il 16/01/07

**GAUDIOSO Giuseppe, VACCA Alessandro, DI COSTANZO Vincenzo,
VACCA Vincenzo e BATTISTI Massimo**

41) **delitto di cui all'art. 110, 323 c.p.**, perché agendo in concorso tra di loro, violando i doveri assunti in ragione del loro ufficio e, comunque, formando falsa documentazione si adoperavano il GAUDIOSO Giuseppe - Sindaco del Comune di Barano- il VACCA Alessandro -assessore nel comune di Barano- il DI COSTANZO Vincenzo - responsabile dell'ufficio protocollo del comune di Barano - per agevolare una richiesta illegittima del VACCA Vincenzo, parente dell'assessore VACCA Alessandro, al fine di far spostare

la zona "A" della costituenda Area Marina Protetta denominata "Regno di Nettuno", nel solo interesse del VACCA Vincenzo, il quale ha una costruzione abusiva in quella zona da adibire a ristorante, falsificando una petizione popolare presentata dal Sindaco al Ministero dell'Ambiente per giustificare la richiesta di spostamento della zona "A", petizione organizzata e messa in atto dal VACCA Vincenzo e dal BATTISTI Massimo, e disconosciuta dai firmatari.

In Barano d'Ischia nei mesi di gennaio - maggio 2007.

PORTO S.ANGELO

VITOBELLO Federico

42) **delitto di cui all'art. 181 d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42**, perché eseguiva lavori di installazione di pontili galleggianti all'esterno ed all'interno della scogliera cd. di sottoflutto del porto di Sant'Angelo, in assenza della prescritta autorizzazione da parte della Sovrintendenza BB. AA. di Napoli che non si era espressa con il provvedimento di "non annullamento, o, comunque, in profonda difformità rispetto al progetto presentato. In particolare, allegava al progetto esecutivo discusso ed approvato nella conferenza di servizi del 21 ottobre 2008 grafici illustrativi (CI e C5) e relazione descrittiva degli interventi da eseguire che indicavano il sistema di ancoraggio alla scogliera attraverso dadi di cemento armato interposti nelle fessure della scogliera, della dimensione, emergente dal grafico in scala, di circa 20/30 centimetri quadrati, mentre venivano effettivamente costruiti massi di cemento armato delle dimensioni di circa metri 2X2 e di altezza superiore al metro, per intero sporgenti oltre la scogliera, con profondo vulnus per l'ambiente trattandosi di zona sottoposta a particolari vincoli paesaggistici ed ambientali trattandosi di sito di importanza comunitaria ex art. 2 d.p.r. 357/97 ([cod. IT 8030010 e 8030026](#)). Accertato in Serrara Fontana il 6 luglio 2009.

43) **delitto di cui all'art. 44 lett. c) d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380** perché, con la condotta descritta al capo che precede, costruiva n. 11 blocchi di cemento armato delle dimensioni di circa metri 2X2 e di altezza superiore al metro, per intero sporgenti oltre la scogliera sul lato esterno e n. 7 blocchi della medesima fattura e dimensione sul lato interno, senza il prescritto permesso a costruire o, comunque,

in profonda difformità rispetto al progetto presentato ed assentito in sede di conferenza di servizi del 21 ottobre 2001, in territorio di particolare pregio paesaggistico e sottoposto a particolari vincoli paesaggistici ed ambientali trattandosi di sito di importanza comunitaria ex art. 2 dpr 357/97 ([cod. IT 8030010 e 8030026](#)).

Accertato in Serrara Fontana il 6 luglio 2009.

44) **reato p.e p. dagli artt. 54 e 1161 cod. nav.**, perché con la condotta riportata nel capo che precede, occupava senza titolo uno spazio del demanio

marittimo nel porto di S. Angelo.

Compresso in Serrara Fontana il 18 febbraio 2009 ed il 27 maggio 2009 con effetti tuttora perduranti.

GIANNULLI Sabrina e VITOBELLO Federico

45) **delitto p. e p. dagli artt. 110, 48, 323 c.p.**, perché in concorso tra loro, in qualità la prima di dirigente responsabile p.t. del settore demanio marittimo del Comune di Serrara Fontana ed il secondo di legale rapp.te della Società Italgesco Sant'Angelo Sc.a.r.l., abusando la prima del suo ufficio, violando le norme previste dall'art. 143 del d.lgs. 163/06 in tema di procedure per l'individuazione dell'aggiudicatario di opere o servizi pubblici, e l'art. 45 bis [cod. nav. in](#) relazione al D.D. n. 63 del 9.6.2008 Regione Campania (BURQ n. 27 del 27.7.08), inducendo in errore, con la richiesta congiunta del 10.06.08 prot. 0005787 del Comune di Serrara Fontana, il dirigente del settore demanio marittimo della Regione Campania che rilasciava la concessione marittima n. 15 rep. n. 112 del 18.02.09, procuravano alla Società Sant'Angelo Sc.a.r.l. un ingiusto vantaggio patrimoniale consistito nella variazione della concessione demaniale n. 81/2006, nell'affidamento ex art. 45 bis cod. nav. di ulteriori spazi acquei esterni al porto di Sant'Angelo e nella conseguente stipula del contratto di affidamento tra il Comune e la predetta società n. rep. 1054 del 27 maggio 2009 per la gestione delle attività di ormeggio nelle aree esterne al porto, con conseguente danno per gli altri potenziali concorrenti interessati a partecipare alla gara, tra cui almeno la soc. lesca di Iacono Amelia & C. s.n.c..

Compresso in Serrara Fontana il 18 febbraio 2009 ed il 27 maggio 2009 con effetti tuttora perduranti.

AVVISA

L' indagato ed il suo difensore di Ufficio che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del P.M. dott. Catello Maresca e che l' indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

AVVERTE

L'indagato che ha facoltà, entro il termine di gg. 20 dalla notifica del presente avviso, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al P.M. il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposti ad interrogatorio.

A norma dell'art. 161 co. 2 c.p.p., si invitano le persone sottoposte alle indagini a dichiarare o eleggere domicilio, con l'avvertenza che dovrà comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, d'insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o dell'elezione le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui il

presente atto è stato notificato. -Si comunica che agli atti del procedimento risultano nominati quali difensori di di fid. degli indagati gli avv.ti indicati nell'allegato elenco. Si informa la persona sottoposta alle indagini che essa ha l'obbligo di retribuire il difensore di ufficio nominato dal Pubblico Ministero.

Si comunica, altresì, che a norma dell'art. 168 3° c. del D.P.R. 115/02, sono stati depositati agli atti del presente procedimento i decreti di liquidazione emessi dal P.M. a favore dei C.T.U.

Manda alla segreteria per la notifica del presente avviso a tutti gli indagati e al loro difensore sopraindicato.

Napoli, li 03 novembre 2010.

I Sost. Procuratori della Repubblica Direzione Distrettuale Antim ra
- Dr. Francesco Curcio e Catello%kxesca -

IschiaBlog

www.ischiablog.it